

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1500 DEL 24/09/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott. CRISTIANO GALIZIAN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO PER DUE MEDICI SPECIALISTI IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1403/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il Direttore della UOC Ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Santorso ha chiesto la possibilità di avvalersi di due professionisti specialisti ortopedici, al fine di trasmettere competenze specialistiche, in particolare nel campo dell'ortopedia pediatrica e del trattamento delle patologie ortopediche complesse, al personale medico già dipendente dell'Unità operativa;
- a tale scopo, ha acquisito la disponibilità del dr. Ferdinando DA RIN DE LORENZO e del dr. Roberto SCHIAVON all'effettuazione di attività a titolo gratuito a supporto dell'UOC Ortopedia e traumatologia di Santorso, individuandone gli ambiti professionali di intervento e le specifiche attività;
- con l'arrivo del Direttore di Struttura, l'ortopedia di Santorso ha registrato un incremento esponenziale dei casi di patologia ortopedica in pazienti minori di 17 anni; alcuni specialisti dell'equipe hanno iniziato un percorso di formazione per la gestione del paziente pediatrico. L'alto livello delle competenze acquisite dal dr. Schiavon in ambito ortopedico pediatrico e nel trattamento dei pazienti neurolesi con problematiche ortopediche consente di proseguire e completare il percorso di formazione;
- un ulteriore ambito specialistico è quello relativo agli interventi su pazienti con infezioni osteoarticolari. Al riguardo, il rilievo professionale internazionale acquisito dal dr. Da Rin De Lorenzo nel campo del trattamento ortopedico della patologia infettiva, in particolare nella gestione e nel trattamento chirurgico delle infezioni osteoarticolari, costituiscono un importante contributo per la cura dei pazienti e una preziosa occasione di trasferimento di tali competenze al personale dipendente, finalizzato all'acquisizione di un'autonomia dell'unità operativa nel trattamento di queste peculiari tipologie di pazienti;
- entrambi i medici sono titolari di trattamento pensionistico;
- il Direttore della UOC Direzione medica di Santorso e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole al conferimento degli incarichi di cui trattasi, nonché delle specifiche attività inserite nel disciplinare di incarico di ciascun professionista.

Considerato che:

- l'articolo 5 del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni di "*Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*", stabilisce - al comma 9 - il divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- in via eccezionale la medesima disposizione dispone peraltro che ai lavoratori titolari di pensione sono attribuibili incarichi esclusivamente a titolo gratuito; ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione;
- la legge precisa che devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata; la prassi di questa Azienda U.L.S.S. individua il limite dei rimborsi di spese riconosciuti in caso di incarichi a titolo gratuito nella somma massima di euro 1.000,00 annui (come da precedenti deliberazioni n. 229 e n. 346 del 2021).

Ritenuto che:

- con riferimento al conferimento di incarichi di natura dirigenziale a personale collocato in quiescenza le note circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015 individuano alcuni limiti di applicazione dell'articolo 5 – comma 9 – del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione di fattispecie di posizioni funzionali per le quali la vigente normativa stabilisce una durata minima (incompatibile con quella massima biennale consentita dalla deroga) ovvero ne riserva l'accesso esclusivamente mediante procedure selettive;
- la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione al punto 6 prevede che: *“...Nell'attribuire simili incarichi o cariche, le amministrazioni dedicheranno particolare cura all'esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti. In considerazione del fine della disposizione, dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi...”*.

Dato atto che:

- con deliberazione n. 422 del 7 marzo 2025 è stato approvato lo schema del disciplinare di incarico a titolo gratuito da utilizzare per la disciplina dei rapporti di collaborazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95 applicabile al personale amministrativo e tecnico collocato in quiescenza;
- a integrazione dello schema di disciplinare di incarico già approvato è stato conseguentemente elaborato uno schema di accordo individuale il cui testo è allegato al presente provvedimento e che disciplina il rapporto che si instaura con la suddetta tipologia di incarico nei confronti di personale del ruolo sanitario di qualifica dirigenziale collocato in quiescenza;
- il conferimento di tali incarichi è soggetto alle disposizioni di pubblicità e trasparenza amministrativa previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (con le modifiche e le integrazioni sin qui intervenute);
- il disciplinare di incarico a titolo gratuito è soggetto a imposta di bollo; l'imposta dovuta è assolta dall'Azienda in modo virtuale;
- la spesa derivante dall'adozione del provvedimento, stimata in euro 1.000,00 annui per ciascun professionista, è posta a carico del bilancio aziendale.

Visti e richiamati:

- l'articolo 5 del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni di *“Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”* come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute;
- le note circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- le deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 359 del 26 marzo 2019 e n. 186 del 24 marzo 2026.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di provvedere sulla richiesta del Direttore della UOC Ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Santorso avente ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione a titolo gratuito al dr. Ferdinando DA RIN DE LORENZO e al dr. Roberto SCHIAVON.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di conferire un incarico a titolo gratuito al dr. Ferdinando DA RIN DE LORENZO e al dr. Roberto SCHIAVON, della durata di 12 mesi, a supporto della UOC Ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Santorso con riferimento agli ambiti professionali di intervento individuati dal Direttore della medesima Unità operativa complessa;
2. di precisare che gli incarichi hanno decorrenza dalla data che verrà indicata in ciascun disciplinare di incarico a titolo gratuito allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il disciplinare di collaborazione è soggetto all'imposta di bollo che viene assolta dall'Azienda in modo virtuale, e che l'incarico è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di disporre che devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, che potranno essere riconosciuti nel limite della somma massima di 1.000,00 euro annui per ciascun professionista, che verrà imputata al bilancio economico preventivo del prossimo esercizio;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

N. _____ di reg. contr. del ____/____/____

Premesso che:

- il dr. Roberto Schiavon, in qualità di medico chirurgo in quiescenza, specialista in ortopedia e traumatologia, ha anticipato all'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" la propria disponibilità all'assunzione di un incarico a titolo gratuito;
- con la sottoscrizione della presente scrittura l'interessato dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, l'inesistenza di altri rapporti in corso che determinano l'insorgenza di cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di cui trattasi nonché l'insussistenza, con riguardo alla propria situazione personale, di situazioni di conflitto di interessi, anche soltanto potenziali, in merito all'espletamento delle attività professionali dedotte nella presente scrittura.

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante:

Sig. _____ dott. Giovanni Carretta
nato a _____,
C.F.: _____
domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa,

(nel seguito: l'Azienda)

E

- cognome e nome: Schiavon Roberto
- luogo di nascita: _____
- data di nascita: _____
- codice fiscale: _____
- residenza: comune di: _____
indirizzo: _____

(nel seguito: il collaboratore)

si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto e durata della collaborazione

L'Azienda conferisce al collaboratore, che accetta, un incarico individuale di collaborazione a titolo gratuito.

L'incarico ha ad oggetto l'espletamento da parte del collaboratore delle seguenti attività a supporto dell'unità operativa "Ortopedia e traumatologia" nella sede di Santorso:

- interventi in ambito di ortopedia pediatrica e non, anche come primo operatore, con tutoraggio e formazione dei medici dipendenti nello sviluppo delle competenze;
- effettuazione di visite ambulatoriali dei pazienti complessi nella patologia pediatrica e nella neuro ortopedia con tutoraggio dei medici dipendenti;
- visite ambulatoriali in collaborazione con la UOC recupero e riabilitazione funzionale di Santorso per il trattamento dei pazienti neurolesi con problematiche ortopediche.

Il suddetto incarico **decorre dal** ____/____/____ con durata di 12 mesi e **scadenza prevista il giorno** ____/____/____, fatta salva l'adozione di diversi provvedimenti.

L'incarico non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il collaboratore prende atto che l'Azienda adempie agli obblighi di pubblicità dell'incarico previsti all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, con riguardo ai dati relativi alle collaborazioni di lavoro autonomo.

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente disciplinare ha natura di collaborazione a titolo volontario e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego dipendente né nelle forme della collaborazione di natura coordinata e continuativa.

2. *Gratuità della collaborazione*

Le attività sono svolte dal collaboratore a titolo volontario e gratuito.

Il rapporto a titolo gratuito non dà luogo ad alcun trattamento economico, assistenziale e/o previdenziale.

Come previsto all'articolo 5 – comma 9 – del decreto-legge n. 95 del 2012 possono essere rendicontati eventuali rimborsi spese su presentazione della documentazione relativa. Il limite massimo aziendale previsto è di euro 1.000,00 annui.

La richiesta di rimborso va inoltrata all'unità operativa complessa "Gestione risorse umane", previa acquisizione del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza che ne attesta l'attinenza all'incarico.

3. *Esecuzione dell'attività*

Nello svolgimento del proprio incarico il collaboratore opera con autonomia professionale, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, non comportando la presente collaborazione l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente.

Per la realizzazione delle attività previste dall'incarico, il collaboratore concorda la propria disponibilità di presenza con il Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza.

Il collaboratore è tenuto ad attenersi alle procedure, ai protocolli e alle scelte aziendali relative all'utilizzo di dispositivi medici, protesi e materiali sanitari, operando in conformità alle indicazioni e alle direttive fornite dal Direttore della UOC, il quale è responsabile delle attività svolte dal collaboratore e della verifica della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni rese.

Il collaboratore si impegna a non utilizzare l'attività svolta presso l'Azienda quale occasione per promuovere, direttamente o indirettamente, la propria attività professionale o quella di strutture sanitarie, studi professionali o altri soggetti privati con i quali intrattenga rapporti professionali o economici, nonché di indirizzare pazienti verso tali soggetti. È responsabilità del Direttore della UOC vigilare su quanto sopra.

4. *Salute e sicurezza*

Il collaboratore dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del collaboratore in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il collaboratore dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si richiamano, in particolare, le disposizioni previste

all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il collaboratore può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda.

Per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

Il collaboratore si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti agli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione disciplinato dal presente accordo, ivi incluso il rispetto del Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 2107 dell'11 dicembre 2023.

5. *Sedi di attività, strumenti di lavoro e autorizzazione al trattamento di dati*

Il collaboratore è autorizzato, sulla base delle indicazioni del Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza, ad accedere alle strutture aziendali e ad avvalersi degli strumenti di lavoro e della documentazione messa a sua disposizione dal direttore medesimo.

Il Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza provvede ad attivare i permessi di accesso del collaboratore alle applicazioni informatiche dell'Azienda ritenute necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza adempie altresì alla formalizzazione della nomina del collaboratore quale “*incaricato al trattamento*” ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (con le modificazioni successivamente intervenute) come integrato dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” – recepito dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (e successive modifiche e integrazioni).

6. *Condizione di efficacia*

L'efficacia della presente scrittura è subordinata alla verifica della ricorrenza di idonea polizza di assicurazione stipulata dal collaboratore, a propria cura e onere, a garanzia del rischio della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività comportata dall'incarico secondo quanto indicato alla clausola numero 8 (*Responsabilità*).

7. *Risoluzione della collaborazione*

Le parti danno atto che la gratuità della collaborazione non esclude il rispetto di congrui termini di preavviso laddove esigenze sopravvenute di natura organizzativa dell'Azienda o connesse a ragioni proprie del collaboratore determinano la cessazione anticipata del rapporto.

Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto mediante dichiarazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni.

8. *Responsabilità*

L'Azienda risponde dei fatti derivanti dall'esecuzione da parte del collaboratore dell'attività autorizzata che determinano l'insorgenza dell'obbligo di risarcimento del danno.

Il collaboratore assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del collaboratore.

9. Riservatezza

Nell'esecuzione dell'incarico il collaboratore è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisce la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il collaboratore si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività.

Il Dirigente responsabile della sede di assegnazione provvede a far sottoscrivere al collaboratore la dichiarazione di impegno relativa al trattamento dei dati dei quali viene a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico.

10. Oneri fiscali

La presente scrittura è redatta in bollo; l'imposta dovuta è assolta dall'Azienda in modo virtuale (giusta autorizzazione n. 18595/98 del 30/10/1998).

La presente scrittura sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131.

Ferma la solidarietà di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria, nei reciproci rapporti interni le parti si riconoscono il diritto alla rivalsa fino alla quota del cinquanta per cento delle imposte di bollo e di registrazione integralmente anticipate.

Letto, confermato e sottoscritto.

luogo e data, _____

il collaboratore
(_____)

il Direttore generale
(dott. Giovanni Carretta)

DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

N. _____ di reg. contr. del ____/____/____

Premesso che:

- il dr. Ferdinando Da Rin De Lorenzo, in qualità di medico chirurgo in quiescenza, specialista in ortopedia e traumatologia, ha anticipato all'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" la propria disponibilità all'assunzione di un incarico a titolo gratuito;
- con la sottoscrizione della presente scrittura l'interessato dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, l'inesistenza di altri rapporti in corso che determinano l'insorgenza di cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di cui trattasi nonché l'insussistenza, con riguardo alla propria situazione personale, di situazioni di conflitto di interessi, anche soltanto potenziali, in merito all'espletamento delle attività professionali dedotte nella presente scrittura.

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante:

Sig. _____ dott. Giovanni Carretta
nato a _____,
C.F.: _____
domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa,

(nel seguito: l'Azienda)

E

- cognome e nome: Da Rin De Lorenzo Ferdinando
- luogo di nascita: _____
- data di nascita: _____
- codice fiscale: _____
- residenza: comune di: _____
indirizzo: _____

(nel seguito: il collaboratore)

si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto e durata della collaborazione

L'Azienda conferisce al collaboratore, che accetta, un incarico individuale di collaborazione a titolo gratuito.

L'incarico ha ad oggetto l'espletamento da parte del collaboratore delle seguenti attività a supporto dell'unità operativa "Ortopedia e traumatologia" nella sede di Santorso:

- interventi anche come primo operatore in casi complessi di trattamenti di infezioni peri protesiche, osteomieliti e pseudoartrosi e formazione dei medici dipendenti nello sviluppo delle competenze;
- valutazione preoperatoria ambulatoriale con tutoraggio dei medici dipendenti.

Il suddetto incarico decorre dal ____/____/____ con durata di 12 mesi e scadenza prevista il giorno ____/____/____, fatta salva l'adozione di diversi provvedimenti.

L'incarico non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta

collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il collaboratore prende atto che l'Azienda adempie agli obblighi di pubblicità dell'incarico previsti all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, con riguardo ai dati relativi alle collaborazioni di lavoro autonomo.

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente disciplinare ha natura di collaborazione a titolo volontario e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego dipendente né nelle forme della collaborazione di natura coordinata e continuativa.

2. *Gratuità della collaborazione*

Le attività sono svolte dal collaboratore a titolo volontario e gratuito.

Il rapporto a titolo gratuito non dà luogo ad alcun trattamento economico, assistenziale e/o previdenziale.

Come previsto all'articolo 5 – comma 9 – del decreto-legge n. 95 del 2012 possono essere rendicontati eventuali rimborsi spese su presentazione della documentazione relativa. Il limite massimo aziendale previsto è di euro 1.000,00 annui.

La richiesta di rimborso va inoltrata all'unità operativa complessa "Gestione risorse umane", previa acquisizione del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza che ne attesta l'attinenza all'incarico.

3. *Esecuzione dell'attività*

Nello svolgimento del proprio incarico il collaboratore opera con autonomia professionale, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, non comportando la presente collaborazione l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente.

Per la realizzazione delle attività previste dall'incarico, il collaboratore concorda la propria disponibilità di presenza con il Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza.

Il collaboratore è tenuto ad attenersi alle procedure, ai protocolli e alle scelte aziendali relative all'utilizzo di dispositivi medici, protesi e materiali sanitari, operando in conformità alle indicazioni e alle direttive fornite dal Direttore della UOC, il quale è responsabile delle attività svolte dal collaboratore e della verifica della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni rese.

Il collaboratore si impegna a non utilizzare l'attività svolta presso l'Azienda quale occasione per promuovere, direttamente o indirettamente, la propria attività professionale o quella di strutture sanitarie, studi professionali o altri soggetti privati con i quali intrattenga rapporti professionali o economici, nonché di indirizzare pazienti verso tali soggetti. È responsabilità del Direttore della UOC vigilare su quanto sopra.

4. *Salute e sicurezza*

Il collaboratore dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del collaboratore in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il collaboratore dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione

da radiazioni ionizzanti; il collaboratore può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda.

Per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

Il collaboratore si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti agli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione disciplinato dal presente accordo, ivi incluso il rispetto del Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 2107 dell'11 dicembre 2023.

5. *Sedi di attività, strumenti di lavoro e autorizzazione al trattamento di dati*

Il collaboratore è autorizzato, sulla base delle indicazioni del Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza, ad accedere alle strutture aziendali e ad avvalersi degli strumenti di lavoro e della documentazione messa a sua disposizione dal direttore medesimo.

Il Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza provvede ad attivare i permessi di accesso del collaboratore alle applicazioni informatiche dell'Azienda ritenute necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza adempie altresì alla formalizzazione della nomina del collaboratore quale “*incaricato al trattamento*” ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (con le modificazioni successivamente intervenute) come integrato dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” – recepito dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (e successive modifiche e integrazioni).

6. *Condizione di efficacia*

L'efficacia della presente scrittura è subordinata alla verifica della ricorrenza di idonea polizza di assicurazione stipulata dal collaboratore, a propria cura e onere, a garanzia del rischio della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività comportata dall'incarico secondo quanto indicato alla clausola numero 8 (*Responsabilità*).

7. *Risoluzione della collaborazione*

Le parti danno atto che la gratuità della collaborazione non esclude il rispetto di congrui termini di preavviso laddove esigenze sopravvenute di natura organizzativa dell'Azienda o connesse a ragioni proprie del collaboratore determinano la cessazione anticipata del rapporto.

Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto mediante dichiarazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni.

8. *Responsabilità*

L'Azienda risponde dei fatti derivanti dall'esecuzione da parte del collaboratore dell'attività autorizzata che determinano l'insorgenza dell'obbligo di risarcimento del danno.

Il collaboratore assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di

colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del collaboratore.

9. Riservatezza

Nell'esecuzione dell'incarico il collaboratore è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisce la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il collaboratore si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività.

Il Dirigente responsabile della sede di assegnazione provvede a far sottoscrivere al collaboratore la dichiarazione di impegno relativa al trattamento dei dati dei quali viene a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico.

10. Oneri fiscali

La presente scrittura è redatta in bollo; l'imposta dovuta è assolta dall'Azienda in modo virtuale (giusta autorizzazione n. 18595/98 del 30/10/1998).

La presente scrittura sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131.

Ferma la solidarietà di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria, nei reciproci rapporti interni le parti si riconoscono il diritto alla rivalsa fino alla quota del cinquanta per cento delle imposte di bollo e di registrazione integralmente anticipate.

Letto, confermato e sottoscritto.

luogo e data, _____

il collaboratore
(_____)

il Direttore generale
(dott. Giovanni Carretta)